DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1984

recante l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Polonia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità ;

considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Polonia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria ;

considerando che l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive, nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri Stati membri, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la normativa comunitaria non è applicabile, o che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, resta soggetta alla legislazione dello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli stabilimenti della Polonia che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Gli Stati membri possono, tuttavia, continuare ad autorizzare fino al 31 agosto 1984 l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità polacche alla data del 26 settembre 1983 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° settembre 1984.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

Le Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1984.

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° giugno 1984.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
I. CARNE BOVINA		
A. Macelli e laboratori di sezionamento		
67	Zaklady Miesne	Koło
B. Macelli		
65	Zaklady Miesne	Nisko
131	Zaklady Miesne	Ostróda
139	Zaklady Miesne	Ełk
201	Zaklady Miesne	Tarnów
268	Zaklady Miesne	Sokołów Podlaski
II. CARNE SUINA		
A. Macelli e laboratorio di sezionamento		
67	Zaklady Miesne	Koło
B. Macelli		
3	Zaklady Miesne	Pabianice
17 A	Zaklady Miesne	Krotoszyn
40	Zaklady Miesne	Gdynia
64	Zaklady Miesne	Lublin
65	Zaklady Miesne	Nisko
73	Zaklady Miesne	Debica
131	Zaklady Miesne	Ostróda
139	Zaklady Miesne	Ełk
201	Zaklady Miesne	Tarnów
267	Zaklady Miesne	Rawa Mazowiecka
268	Zaklady Miesne	Sokołów Podlaski
III. DEPOSITI FRIGORIFERI		
401 (1)	Chlodnia Skladowa	Wloclawek
404 (1)	Chlodnia Skladowa	Kalisz
407 (1)	Chlodnia Skladowa	Poznan
431 (1)	Chlodnia Skladowa	Lublin
440 (1)	Chlodnia Skladowa	Wroclaw

(1) Solamente carne imballata.